



COMUNE DI COLAZZA

PROVINCIA DI NOVARA
REGIONE PIEMONTE - ITALIA

Piazza Milano, 5
28010 COLAZZA (NO)
tel.: 0322 218 102
fax: 0322 218 604
ccp 17080284
partita iva 00433330032

e-mail: municipio@comune.colazza.no.it
posta certificata: colazza@cert.ruparpiemonte.it
sito: www.comune.colazza.no.it

ORDINANZA N. 529/2013

PROT. N. 2456

Oggetto: Taglio e rimozione rami e alberi caduti e danneggiati dagli eventi temporaleschi verificatesi il 10/10/2013

IL SINDACO

PREMESSO che il violento temporale occorso il 10/10/2013 ha provocato, sull'intero territorio comunale, la caduta di numerosi rami ed alberi e che, a causa del forte vento, altri rami ed alberi risultano essere pericolanti ed incombenti sulla sede stradale, sui marciapiedi e/o su cavi aerei delle linee di distribuzione elettrica;

PRESO ATTO che, a seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale Associata, è stata accertata la necessità di provvedere con urgenza al taglio ed alla rimozione delle piante cadute e pericolanti, abbattute o danneggiate, che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;

CONSIDERATO che la cura delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi è uno dei principali strumenti di prevenzione di pericoli per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi;

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1 992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede:

"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"

Ritenuto pertanto necessario, nel pubblico interesse, rimuovere detti tonchi, rami, piante e arbusti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto il testo vigente degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto pertanto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte,

1. Di provvedere immediatamente a mezzo di proprie risorse ed eventualmente con l'ausilio di ditta privata alla rimozione di alberi dalle sedi stradali e dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, con l'addebito delle spese ai proprietari delle piante crollate;

a tutti i proprietari di fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e con altre strade ed aree ad uso pubblico:

- di procedere al taglio e rimozione delle piante cadute e pericolanti (comprese le ramaglie) abbattute o danneggiate dall'evento meteorico, in particolare quelle che si protendono su tutte le sedi stradali e aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;
- di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade e dei marciapiedi in modo che non restringano o danneggino le strade stesse o il transito pedonale e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.

a tutti i proprietari di fondi attraversati da linee elettriche aeree:

- di procedere al taglio e rimozione delle piante cadute e pericolanti (comprese le ramaglie) abbattute o danneggiate, in particolare quelle che si protendono verso cavi elettrici o verso i relativi pali di sostegno, dandone avviso all'ENEL ed ai competenti uffici comunali

Detti lavori dovranno essere eseguiti **entro 10 giorni** dalla emanazione della presente ordinanza.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile o sulle linee di distribuzione elettrica per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica;

AVVERTE

Scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione presso le bacheche pubbliche e mediante divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica;

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura, al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato ed alla Stazione dei Carabinieri, per opportuna conoscenza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, della esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 29 del nuovo codice della strada (da € 168,00 a €

674,00), oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune i lavori di taglio;

INFORMA

gli interessati che , ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n° 241 contro il presente provvedimento è ammesso , ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034 , nel termine di 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. , oppure, in via alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla residenza Municipale, 11 ottobre 2013



Il Sindaco
[Handwritten signature]